



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI

MODALITÀ PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1. **SOGGETTI BENEFICIARI:** possono accedere ai finanziamenti per interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici gli imprenditori agricoli singoli o associati, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli ricadenti all'interno delle **Zone di Ripopolamento e Cattura** e delle **Zone di Rispetto Venatorio** ricomprese nel territorio dell'ATC 3 Siena Nord.
2. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:** Le richieste di contributo relative agli interventi previsti dal presente programma di miglioramento agricolo ambientale potranno essere presentate all'ATC 3 Siena Nord dal proprietario del terreno utilizzando l'apposito modello (modulo B).
3. **PROCEDURE DI ATTUAZIONE:** le richieste saranno valutate dal tecnico dell'ATC che procederà all'approvazione o meno dei lavori tramite autorizzazione scritta; se lo riterrà necessario potrà effettuare un sopralluogo preventivo. Gli interventi di miglioramento ambientale potranno essere proposti anche dall'ATC stesso. Nell'eventualità in cui il proprietario decida di non svolgere i lavori in autonomia, può rilasciare consenso scritto per procedere all'affidamento delle lavorazioni ad un terzista che poi rilascerà fattura direttamente all'ATC; il proprietario in questo caso non percepirà il contributo.
In ogni caso il tecnico dell'ATC provvederà a rilasciare specifica autorizzazione ad eseguire i lavori per poi poter accedere al contributo. Gli interventi accettati saranno sottoposti a collaudo a fine periodo da parte dell'ATC 3, tramite propri incaricati. La liquidazione del contributo verrà effettuato solo dopo verifica finale con esito positivo dei lavori svolti, attestato dal verbale di collaudo redatto in duplice copia di cui una rilasciata al richiedente.
4. **ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:**
 - 4.1. gli interventi di seguito elencati al successivo punto 5 devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - 4.2. gli interventi potranno essere finanziati soltanto dopo il ricevimento dell'autorizzazione scritta ed insindacabile, concessa dall'ATC 3;
 - 4.3. Sulla base della qualità e dell'estensione dell'intervento, nonché del rispetto dei vincoli previsti dal bando e riscontrati mediante il sopralluogo di verifica, l'importo comunicato in sede di autorizzazione può essere decurtato o annullato interamente a giudizio insindacabile dell'ATC 3;
 - 4.4. Gli interventi di rilascio di colture a perdere o altro intervento simile accettato, pregiudicano la presentazione della domanda di risarcimento danni da fauna selvatica per i terreni interessati;
 - 4.5. L'ATC 3 Siena Nord non si assume alcuna responsabilità per inadempimenti relative a

manca di autorizzazioni o comunicazioni necessarie per tali interventi agli enti preposti (Comuni, Carabinieri Forestali, Unione dei Comuni, Regione, ecc..) o infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere.

5. INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO:

5.1. **COLTURE A PERDERE:** In questa categoria di intervento sono comprese sia la semina di appezzamenti appositamente realizzate per la fauna selvatica, sia il rilascio della fascia perimetrale più esterna di un appezzamento di coltura idonea ai fini dell'alimentazione e rifugio della fauna selvatica.

5.1.1. **SEMINA DI COLTURE A PERDERE:** l'intervento prevede la semina, con essenze appetite dalla fauna (cereali, foraggere, leguminose, ecc), di piccole superfici agricole da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica, sia come foraggio durante la fase vegetativa che come granella alla maturazione. La superficie di ciascun appezzamento deve essere compresa tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 15.000 mq salvo diversa valutazione da parte dell'ATC. Il prodotto non deve essere trebbiato né raccolto, né pascolato da specie animali domestiche fino alle date sotto indicate. Le colture dovranno essere realizzate e mantenute in piedi secondo le seguenti indicazioni:

- Colture autunnali: semina da realizzarsi entro dicembre e da rilasciare fino al 31 ottobre
- Colture primaverili: semina da realizzarsi entro aprile e da rilasciare fino al 31 dicembre

Per le COLTURE a PERDERE il contributo massimo ammissibile è pari ad 600,00 €/ha

5.1.2 **RILASCIO DI FASCE DI PRODOTTO AGRICOLO:** L'intervento consiste nel rilascio in piedi del prodotto presente nella fascia perimetrale esterna dell'appezzamento per una larghezza variabile tra i 3 e 15 metri. Le finalità di tale intervento sono l'incremento dei luoghi di alimentazione, allevamento della prole e rifugio della fauna selvatica. Ogni richiesta sarà vincolata da giudizio tecnico. Il contributo sarà riferito alla superficie effettiva della fascia rilasciata e di importo analogo al punto precedente, 600 €/ha. I tempi di rilascio della coltura sono gli stessi delle colture a perdere.

N.B. in caso di copertura vegetale coltivata ridotta o ridottissima, o in assenza di produzione di seme nei tempi utili, il contributo può essere decurtato fino al 50%

5.2. **POSTICIPAZIONI DELLE OPERAZIONI CULTURALI NEI SEMINATIVI:** Si prevede la posticipazione delle operazioni di aratura nei residui culturali dei seminativi autunnali (grano, orzo e avena) e primaverili (girasole, sorgo, mais, ecc..). La mietitrebbiatura deve lasciare gli steli con un'altezza minima di circa 20 cm e non deve essere eseguita né la trinciatura, né la pressatura della paglia.

Per l'intero periodo stabilito il terreno non deve essere oggetto di nessun altro tipo di intervento, incluso la destinazione a pascolo.

La finalità dell'intervento è quella di incrementare la disponibilità alimentare in momenti di

suo difficile reperimento, e rendere disponibili siti di rifugio per l'inverno successivo.

Il contributo erogabile per questa operazione è di:

- Posticipazione al 31 ottobre 180 €/ha
- Posticipazione al 31 dicembre 250 €/ha

5.3 RECUPERO DI TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI: L'intervento è previsto per i terreni che presentino vegetazione erbacea o arbustiva, evitando le essenze di pregio, che necessitano di operazioni di ripulitura con mezzi meccanici (trinciatura e/o erpicatura con erpice a disco). A completamento, sulla superficie ripulita, può essere effettuata la semina delle colture, preceduta dalle operazioni necessarie con gli stessi tempi di permanenza in campo del 4.1.

L'intervento ha lo scopo di incrementare la disponibilità alimentare per la fauna e aumentare le zone di margine e l'indice di biodiversità.

Il contributo massimo è di 800,00 €/ha per ripulitura e semina.

In caso di sola ripulitura il contributo massimo ammissibile è di 150,00 €/ha per ripulitura con solo erpice e di 350,00 €/ha se effettuato mediante trinciatura e successiva erpicatura.

5.4 RECUPERO O REALIZZAZIONE DI PUNTI D'ACQUA: Si prevede la realizzazione o il ripristino tramite ripulitura di punti d'acqua esistenti (vasche di abbeverata, sorgenti, stagni ecc..) al fine di renderli fruibili da parte della fauna selvatica. Le rive dovranno avere pendenza degradante e tale da assicurare facile e sicuro accesso alla fauna. Tale intervento ha lo scopo di creare una maggiore disponibilità idrica a favore della fauna selvatica.

Il contributo massimo ammissibile per punto d'acqua è di € 500,00.

Può essere allegato alla richiesta un preventivo dettagliato delle spese da sostenere (materiale, mezzi e manodopera).

In casi eccezionali e a seguito di valutazione tecnica potranno essere presi in considerazione interventi più consistenti.

5.5 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI NIDI E DEI NUOVI NATI DI FAUNA SELVATICA: L'intervento consiste nell'adozione di misure di precauzione volte a diminuire la mortalità di fauna selvatica, in particolare fagiano, starna pernice e lepre ma anche piccoli cervidi (capriolo), causata dalle operazioni agricole di sfalcio delle colture foraggere.

5.5.1 INDIVIDUAZIONE E SALVAGUARDIA DEI NIDI: Si prevede la salvaguardia dei nidi ubicati all'interno dei seminativi, di terreni incolti ed altro, al momento della loro utilizzazione agricola. Una volta individuato un sito di nidificazione/riproduzione delle specie sopraindicate, va avvertito il/i volontari della struttura indicati dall'ATC che prenderanno visione della presenza e ne seguiranno gli esiti. L'agricoltore si impegna al momento della mietitura/falciatura/trinciatura/erpicatura a lasciare in piedi una superficie di circa 36-40 mq intorno al nido. Questo intervento è ammesso solo con la presa d'atto di un responsabile della struttura indicato dall'ATC il quale scatterà foto geolocalizzate da trasmettere agli uffici dell'ATC. Il contributo ammissibile per sito di nidificazione è di € 25 €/nido.

5.5.2 ADOZIONE DELLA BARRA D'INVOLTO: Adozione della Barra di Involto, costituita da una struttura metallica dotata di spezzoni di catena metallica, da porre anteriormente al mezzo agricolo utilizzato in modo da toccare e far allontanare gli animali prima che siano raggiunti dalla barra falciante. Le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite in modo centrifugo, cioè partendo dal centro dell'appezzamento, in modo da consentire alla fauna di allontanarsi. La barra di sfalcio deve operare a non meno di 10 cm dal suolo al fine di rilasciare un minimo di copertura vegetale.

Il corretto utilizzo della barra d'involto dovrà essere verificato da un rappresentante dell'ATC.

Il contributo consiste in un incentivo economico per l'adozione delle misure precauzionali di entità massima pari a € 50,00 a ettaro.

5.5.3 RECUPERO DELLE UOVA: L'intervento consiste nel recupero delle uova di fagiano/starna/pernice durante le operazioni agricole da nidi andati distrutti e non precedentemente segnalati.

Le uova dovranno essere consegnate al referente della struttura indicato dall'ATC.

L'ATC in base al successo delle operazioni e al riscontro del numero di nati darà un contributo pari a 2 €/pulcino svezzato al responsabile della struttura che ha operato il recupero e l'incubazione/allevamento.

N.B. Gli interventi previsti al punto 5, di cui rimane titolare il richiedente, sono compatibili con i contributi PAC e possono concorrere alla diversificazione colturale e al 5% di inverdimento obbligatorio.

Le colture a perdere per la fauna devono essere realizzate senza uso di antiparassitari (concianti, disseccanti, diserbanti, fungicidi).

Le colture a perdere con l'impiego di seme biologico e senza l'uso di prodotti chimici di sintesi sono ammissibili ai contributi per l'agricoltura biologica (Mis. 11 PSR Toscana 2014-2020).

Si ricorda che per il rispetto della normativa denominata "CONDIZIONALITA'" sono vietate le operazioni agricole (escluso falciatura e trinciatura) nella fascia di rispetto di mt. 5 dalla sponda dei corsi d'acqua.